



**XVII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 22 OTTOBRE 2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di ottobre, alle ore 10,30, nella sede della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 26285/U e 26286/U del 14 ottobre 2019 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Pappalardo Giovanni Agricoltura

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE: Marchese Michele

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta

O M I S S I S

Entra il Consigliere Marchese

O M I S S I S

Si allontana definitivamente il Consigliere Marchese

O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 84

Oggetto: Ferie non godute OMISSIS: determinazioni.



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 84

DEL 22 OTTOBRE 2019

OGGETTO: Ferie non godute OMISSIS: determinazioni.

LA GIUNTA CAMERALE

VISTA la deliberazione n. 48 del 27/6/2019 avente ad oggetto: "Collocamento in quiescenza **OMISSIS**" con cui è stato disposto il collocamento in quiescenza **OMISSIS** dall'1/7/2019;

VISTA la nota**OMISSIS**..... : "Richiesta conversione ferie non godute";

VISTA la nota, mezzo e-mail, dell'11/10/2019, con cui l'Ufficio Assistenza Organi, su indicazione del Segretario Generale f.f., fa richiesta ai Dirigenti Dott. Vito D'Antona e Dott.ssa Agata Inserra d'istruire la pratica sulle ferie non godute in quanto punto posto all'o.d.g. della Giunta prevista per il 22/10/2019;

VISTA la relazione di riscontro del Capo Area Supporto Interno e del Dirigente dell'Ufficio Personale prot. n. 41166/U del 21/10/2019 indirizzata al Sig. Segretario Generale f.f. che di seguito si riporta:

"In riferimento all'argomento specificato all'oggetto e in riscontro alla e mail della S.V. datata 11 ottobre 2019, concernente la richiesta **OMISSIS**.....

si rappresentano le considerazioni che seguono.

La richiesta **OMISSIS**....

La materia della fruizione del periodo di ferie, in quanto periodo occorrente al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, gode di una tutela di carattere costituzionale, laddove se ne fissano i contorni propri di un diritto irrinunciabile; il comma 3 dell'art. 36 della Costituzione Italiana, infatti, recita "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi".

Anche in ambito europeo tale diritto è riconosciuto specificatamente dall'art. 7 della Direttiva Europea 2003/88/CE: "Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalla legislazione e/o prassi nazionale. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo il caso di fine rapporto di lavoro."

Contrattualmente il diritto alle ferie dei dirigenti delle Camere di Commercio è disciplinato dall'art. 25 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002 - 2005 e per i bienni economici 2002 - 2003 e 2004 - 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 13 luglio 2007.

In particolare, il comma 7 prevede che "Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto dal comma 12, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze di servizio a lui affidato e di quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e



straordinarie"; il comma 10 "Alla presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso d'indifferibili esigenze di servizio, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo" ed infine il comma 12 "Fermo restando il disposto del comma 7, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per effetto della disciplina di cui al comma 10 non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo sulla base dell'ultimo trattamento economico contenuto nel contratto individuale".

Quest'ultimo comma, successivamente, è stato interessato, con lo scopo di contribuire alla riduzione della spesa nella pubblica amministrazione, dall'intervento del legislatore nazionale con l'approvazione del comma 8 dell'art. 5 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che " Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.....".

In tale direzione, anche la Regione Siciliana si è adeguata alla nuova disposizione; infatti, con nota prot. n. 173448 del 23 dicembre 2015, la Presidenza della Regione Siciliana ha diramato le cosiddette "Linee guida degli istituti normativi e contrattuali del rapporto di lavoro dipendenti Amministrazione Regionale", redatte dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, nelle quali, a proposito dell'istituto delle ferie, si richiama la disposizione sopra citata di cui al D. L. n. 95/2012, si conferma l'obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dirigenti e dei dipendenti del comparto e si vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi nel caso di mancato godimento delle stesse.

In definitiva viene cancellata ogni possibilità di ulteriore ricorso alla monetizzazione attraverso la conseguente disapplicazione delle norme contrattuali che la consentivano "anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento, dimissioni, raggiungimento limiti di età".

Ai sensi di quanto sopra riferito, onde evitare situazioni di accumulo nel tempo di molti giorni di ferie non godute, il dipendente pubblico, ancorché con qualifica dirigenziale, in caso di inerzia, viene messo nelle condizioni di conoscere il periodo di ferie relativo all'annualità precedente oltre a quello dell'anno in corso affinché con piena consapevolezza possa mettersi nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il proprio diritto, atteso che neanche in presenza di un imminente collocamento in quiescenza il periodo di ferie non retribuito può più tradursi in un costo per l'ente, datore di lavoro.



A completamento della ricostruzione giuridica dell'istituto delle ferie, dalla quale scaturisce il divieto assoluto di monetizzazione, in modo estremamente sintetico, si aggiunge, ritenendo di fare cosa utile, che gran parte della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della giurisprudenza della Corte di Cassazione (a titolo puramente esemplificativo, si segnalano le sentenze della Corte di Giustizia Europea C-619/16 e C-684/16 del 6 novembre 2018, sentenza n. 95 del 6 maggio 2016 e l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 19093 del 18 luglio 2018), chiamate in causa per il riconoscimento dell'indennità risarcitoria e sostitutiva del periodo di ferie non fruito dai ricorrenti, dopo avere richiamato i principi che stanno a base del diritto alla loro fruizione, convergono sul concetto che il diritto alla cosiddetta monetizzazione sostitutiva della fruizione viene meno in primo luogo, nei casi in cui il dipendente decide di non richiedere al datore di lavoro il godimento delle ferie accumulate e previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva e quando è accertato che non vi è una responsabilità del datore di lavoro, il quale è stato solerte nella doverosa comunicazione al dipendente dell'entità delle ferie da fruire prima della data del collocamento in quiescenza.

Inoltre, la citata giurisprudenza afferma che si ha la perdita del diritto all'indennità qualora il dipendente che svolge una funzione apicale, **OMISSIS**

quindi in grado di programmare la propria attività e la propria presenza in ufficio, è nelle condizioni di scegliere in via autonoma il periodo e i giorni destinati alla fruizione delle ferie spettanti; nel caso di cessazione del rapporto, il mancato godimento delle ferie in tale contesto potrebbe rappresentare una scelta consapevole la quale non può dare diritto all'indennità risarcitoria, che costituirebbe un onere non legittimamente giustificato per l'ente. E' noto, infatti, che tra i compiti del dirigente rileva la capacità di organizzare il proprio lavoro e di prevedere i tempi occorrenti alla fruizione delle ferie, purché sia garantita la presenza nell'ente del sostituto.

Secondo la più consolidata giurisprudenza sulla materia, ferma restando la tutela assoluta e irrinunciabile del diritto alla fruizione delle ferie, la conclusione è che la richiesta di una indennità sostitutiva può essere inoltrata unicamente nel caso in cui si dimostri esaurientemente che il datore di lavoro, nel caso in esame la Giunta della Camera di Commercio, con i suoi atti e i suoi comportamenti, abbia impedito al dipendente di programmare per tempo le sue ferie prima del collocamento in quiescenza.

... **OMISSIS ...**

Nessun altro atto formale successivo alla riunione della Giunta Camerale dal 6 luglio 2018 risulterebbe che si sia occupato di una possibile ulteriore proroga dell'incarico.

Inoltre, in ordine agli impegni strategici assunti dalla Giunta e la cui operatività veniva ad interessare la sfera di competenza ... **OMISSIS ...**, occorre precisare che l'ente camerale è dotato di un gruppo di dirigenti, ai quali sono affidate funzioni precise ... **OMISSIS ...**

Il richiamo all'incarico di Responsabile unico del procedimento, affidato con deliberazione della Giunta Camerale n. 44 dell'11 giugno 2019, concernente la predisposizione del Piano triennale di investimento 2019/2021, dal testo letterale, come espresso al secondo punto della parte deliberativa del provvedimento, riguarda un incarico ... **OMISSIS ...** e non attiene alla persona; in questo senso, secondo i principi della continuità amministrativa al cessare dell'incarico dello stesso, come avviene in tutte le amministrazioni pubbliche, il successore incaricato assumerà, contestualmente alla funzione più ampia di ... **OMISSIS ...** della Camera, anche quella di Rup per il piano in argomento, così come per tutti gli altri incarichi



che nel tempo hanno riguardato il ... **OMISSIS** ... i cui procedimenti non sono esauriti, siano essi insiti nel ruolo, siano essi espressamente indicati in provvedimenti specifici.

Inoltre, relativamente al comportamento dell'ente camerale, si sottolinea che la scrupolosa gestione da parte dell'Ufficio Personale della Camera concernente le ferie che il richiedente avrebbe dovuto godere prima del collocamento in quiescenza registra e conferma una attività costituita da una serie di note a firma del dirigente dell'Ufficio Personale indirizzate allo stesso (e mail del 6 febbraio 2019, e mail del 28 marzo 2019, nota prot. n. 9103 del 26 aprile 2019, nota prot. n. 14521 del 12 giugno 2019) dalle quali si evince una chiara ricostruzione della normativa concernente il diritto della fruizione delle ferie, il divieto di monetizzazione e il numero esatto delle giornate già maturate e non fruito. Tali note sono rimaste per mesi senza riscontro ... **OMISSIS** ...

Né risultano agli atti dell'ufficio da parte del richiedente richieste di ferie o comunicazioni in tal senso che siano state negate o rinviate da parte dell'ente camerale.

A tal proposito la stessa deliberazione della Giunta Camerale ... **OMISSIS** ... , avente ad oggetto: "Collocamento in quiescenza ... **OMISSIS** ... ", confermando il principio del divieto di monetizzazione, riporta nella parte narrativa, il seguente periodo: "... viste le note dell'Ufficio Personale sui giorni di ferie maturati sia dell'anno precedente che dell'anno in corso fino alla data del 30/6/2019, atteso il divieto contrattuale e normativo sulla monetizzazione delle ferie ..";

PRESO atto della normativa e della giurisprudenza contenuta nella relazione sopra riferita;

VISTA la deliberazione di Giunta Camerale ... **OMISSIS** ... ;

VISTE le deliberazioni di Giunta Camerale n. 24/2018 e n. 37/2018 di nomina di vice Segretario Generale;

VISTA la deliberazione di Giunta Camerale ... **OMISSIS** ... ;

VISTE le note a firma del dirigente dell'Ufficio Personale indirizzate allo stesso, e-mail del 6 febbraio 2019, e-mail del 28 marzo 2019, nota prot. n. 9103 del 26 aprile 2019, nota prot. n. 14521 del 12 giugno 2019;

RITENUTO per le motivazioni esplicitate nella relazione di cui sopra;

All'unanimità,

DELIBERA

- di rigettare l'istanza avanzata dal ... **OMISSIS** ... "Richiesta conversione ferie non godute";
- di notificare il presente provvedimento all'interessato, esauriti i termini di pubblicazione all'Albo camerale.

Il Segretario Generale f.f.
Dott. Rosario Condorelli

Il Presidente
pietro agen